



## CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO

### Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia

L'articolo 29, co. 19, del DL n. 19/2024 (cd. "decreto PNRR 4") ha previsto con decorrenza dal 1 ottobre 2024 l'obbligo del possesso della cd. **PATENTE A PUNTI per poter operare nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile.**

I soggetti tenuti al possesso della patente sono:

- le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili
- lavoratori autonomi (artigiani)

che operano "fisicamente" nei cantieri.

I requisiti per il rilascio della patente sono:

- l'iscrizione alla CCIAA;
- il possesso del "DURC" (regolarità contributiva) in corso di validità;
- l'assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/2008;
- l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa;
- il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa;
- il possesso del DURF (certificazione di regolarità fiscale), nei casi previsti dalla normativa vigente (appalti/subappalti relativi a una o più opere/servizi di importo complessivo annuo maggiore di euro 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, salvo alcuni casi di esonero).

#### **IL RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI**

Il rilascio della patente viene fatto da parte dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente.



La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2024 ha chiarito che, in fase di prima applicazione, è comunque possibile presentare a mezzo PEC una "autocertificazione/dichiarazione sostitutiva" con cui il contribuente attesta il possesso dei citati requisiti.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, entro la medesima data.

Pertanto, a partire dal 1 novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata a mezzo PEC salvo proroghe.

La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:

- sia incrementati, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di 100 punti, al sussistere delle condizioni previste dall'art. 5, DM 132/2024;
- sia decurtati, in conseguenza dell'accertamento delle violazioni elencate nell'All. 1-bis del TUSL.

A fronte delle importanti novità normative introdotte **lo studio invita tutti i clienti che operano o che intendano operare in futuro su cantieri edili a prendere contatto con lo studio o con il proprio consulente del lavoro o altri consulenti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per manifestare la propria volontà di dotarsi della patente a punti.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Fiumicino, 30.09.2024

Studio Caponi S.r.l.